

COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

UFFICIO TECNICO LL.PP.

C.F.:00430560060

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**Manutenzione straordinaria del manto stradale
comunale Anno 2015.**

CUP B17H15000430004

Art. 01

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il recupero del manto stradale danneggiato dalla trascorsa stagione invernale e dall'usura del medesimo, allo scopo di agire simultaneamente su più zone per eliminare le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità come di seguito elencati: Esecuzione Asfaltature in diverse vie della città il tutto per un importo complessivo di Euro 200.000,00 IVA compresa, da suddividersi in due blocchi distinti così suddivisi:

BLOCCO 1 Importo a base d'asta € 50.269,50 oltre oneri per
sicurezza ed incidenza manodopera al netto dell'IVA.

BLOCCO 2 Imposto a base d'asta € 59.468,27 oltre oneri per
sicurezza ed incidenza manodopera al netto dell'IVA..

Art. 02

FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è commissionato a: **MISURA**

L'importo dei lavori è quello già indicato all'art. 1, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Foglio Patti e Condizioni, prezzi diversi da quelli riportati nell'elenco prezzi allegato al progetto.

All'uopo si precisa che le forme e le dimensioni dei lavori che formano oggetto dell'appalto risultano dal Computo Metrico Estimativo, dall'Elenco Prezzi e dai relativi elaborati progettuali.

La contabilizzazione dei lavori a misura avverrà secondo quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010, vale a dirsi attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. conseguentemente le prestazioni e i materiali saranno contabilizzati per le quantità effettivamente impiegate e ai costi unitari ricavati dall'elenco prezzi al netto del ribasso d'asta desunto dall'offerta.

Categoria Prevalente: Cat. OG.3 del D.M.304/98 Le indicazioni di cui al presente punto sono da considerarsi esemplificative per descrivere la natura del lavoro oggetto della gara. Infatti la presente gara è inferiore al controvalore in Euro di 150.000 DPS e pertanto fuori dal sistema unico di qualificazione.

Art. 03

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base dell' apposito verbale concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art.163 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del D.Lgs n.163/2006.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dallo stesso D.P.R. n. 207/2010 i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d'opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista a piè d'opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera" relative alle opere finite".

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.

A cura dell'appaltatore le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate presso l'ufficio della D.L., e firmate dall'assistente.

Art. 04

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Foglio Condizioni e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1.

L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti,

ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà nelle more di quanto stabilito al precedente art.3.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè esso, a giudizio della direzione lavori, non sia ritenuto pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e contrario agli interessi dell'Amministrazione.

L'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio dei lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 163 del 2006.

Art. 05

SUBAPPALTI E COTTIMI

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .In particolare:

- 1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fino all'intero loro importo risultante dall'offerta maggiorata degli oneri per la sicurezza, fermo restando che l'importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 20% dell'importo dato dalla somma dell'offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza evidenziati dall'Amministrazione;
- 2) che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- 3) che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la stazione appaltante contestualmente alla

presentazione dell'istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;

- 4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 5) che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l'importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo all'impresa non superi i 150.000 euro);

omissis;

A norma dell'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta a norma dei precedenti punti; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Si precisa che a norma del medesimo art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per i subappalti a cottimo di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad euro 100.000,00, il termine suddetto è ridotto della metà.

L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'amministrazione della buona esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del presente Foglio Condizioni.

Per quanto non previsto dalle citate disposizioni si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.

L'impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. in materia di trasmissione di documentazione all'amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere.

E' fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

A norma dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. qualora l'appaltatore non trasmetta alla stazione appaltante le fatture quietanzate dal subappaltatore e/o dal cottimista entro il termine predetto, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore..

Nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione sulla mancata corresponsione del credito spettante al subappaltatore e/o cottimista, la stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.

Nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore.

Nel caso in cui il direttore lavori dichiari che l'opera o parte dell'opera allo stato di

fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.

In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento sopra indicato.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 EURO e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore a 50% dell'importo del contratto da affidare. Si precisa che per "attività ovunque espletate" si intendono quelle poste in essere all'interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.

Si precisa che è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate tranne nel caso previsti dal DPR n.207/2010.

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

A norma dell'art. 118, comma 12, del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m. non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) omissis.

Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

A norma dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'appaltatore

corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il subappalto avesse ad oggetto misure e/o apprestamenti riferiti esclusivamente alla sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.), l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore l'intero valore degli stessi come risultante dal computo della sicurezza senza alcun ribasso.

Art. 06

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto ed il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che l'Amministrazione avesse a subire. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.

ART. 07

CONSEGNA DEI LAVORI

L'Amministrazione appaltante procede alla consegna immediata dei lavori sotto riserva di legge a sensi dell'art.153 e 154 DPR n.207/2010 senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta. Il presente appalto è connotato e derivante dalle indifferibili necessità di eliminare pericoli alla circolazione ed alla pubblica incolumità, per cui non risulta possibile differire i lavori fino alla stipula del relativo contratto, Pertanto subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizzerà il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei lavori; l'Impresa avrà l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto di consegna, la D.L. fisserà in relazione alla sistemazione stradale e generale della zona.

07.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito sempre per motivi di urgenza in 30 giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.

07.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Il tempo contrattuale, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di

andamento stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate.

Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità previste dal DPR n.207/2010 e s.m.i ed all'art. 24 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei contratti collettivi di lavoro.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall'Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell'appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima la scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

ART. 08

PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A norma del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i e dell'art. 22 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale d'importo pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. ¹

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l'applicazione della penale e comunque in ogni caso in cui la misura dell'avanzamento dei lavori in corso evidenzia dei ritardi in relazione ai programmi operativi stabiliti all'uopo, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.

Art. 09

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'Appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Codice degli Appalti Dlgs.n.163/2006 e da quanto stabilito nel presente Foglio Condizioni.

I prezzi sono desunti dal prezziario Regione Piemonte anno 2014.

L'esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni e norme del D.P.R.207/2010 recante "Regolamento di attuazione di D. Lgs n.163/2006 e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni" per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme C.E.I., U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 493/96 ed al D.Lgs 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1/03/1991 e successive modificazioni ed

integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 15/08/1991, n.277 ed alla Legge 26 ottobre 1995, n.447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Art. 10

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare in contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL; nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e previdenziali in genere.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 11

SICUREZZA DEI LAVORI

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL CANTIERE

L'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori assume, nei confronti dei propri dipendenti, la figura di datore di lavoro e deve, pertanto, ottemperare a tutte le norme vigenti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Gli obblighi a carico del datore di lavoro e quindi dell'appaltatore sono richiamati negli art. 8 e 9 del D. Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore deve, si ribadisce, osservare tutte le disposizioni in tema di sicurezza, tra le quali: D.Lgs 626/94, D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.Lgs 493/96, D.P.R. 303/56, D.P.R. 312/56, D.Lgs 277/91, D.Lgs. 81/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Qualsiasi lavoratore presente in cantiere, sia dipendente dell'impresa appaltatrice,

subappaltatrice o lavoratore autonomo, dovrà essere munito di targhetta/cartellino identificativo visibile da cui si possa desumere le generalità e l'impresa di appartenenza.

L'appaltatore ed ogni subappaltatore dovrà garantire il rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 12

PAGAMENTO

L'Appaltatore verrà liquidato in un'unica soluzione al termine dei lavori previa presentazione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla Stazione Appaltante.

I pagamenti saranno effettuati per il tramite del Tesoriere Comunale (attualmente BANCA CARIGE FILIALE DI ACQUI TERME, secondo le modalità che l'Impresa appaltatrice indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell'Amministrazione comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 della legge 13/08/2010 n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13

CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che verrà redatto entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ricadendo il presente appalto nella fattispecie dei lavori al netto del ribasso inferiori ad euro 500.000,00.

Art. 14

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale.

- 1) nomina , prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere. Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell'Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- 2) Sostenere tutte le spese contrattuali derivanti dal presente appalto.

- 3) La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene.
- 4) La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.
- 5) Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisoriale.
- 6) Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre il relativo cartello di cantiere di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell'Amministrazione e le prescrizioni della D.L..
- 7) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere nell'osservanza delle Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada.
- 8) L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
- 9) Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione d'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- 10) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verificano nell'esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato

generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

- 11) Come già indicato nel presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione rischio contro terzi inerente l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato.

Art. 15

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Foro competente per le controversie tra il Comune di Acqui Terme e l'Appaltatore è esclusivamente il Foro di Alessandria, intendendo le parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.

Art.16

NORME FINALI

L'Appaltatore, presentando domanda di partecipazione alla presente gara, dichiara implicitamente di ben conoscere lo stato dei luoghi ove dovrà svolgersi il lavoro, e di aver preso piena conoscenza e visione di ogni circostanza che possa influire sui lavori stessi, e di averne tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta, che pertanto è da ritenersi per lui congrua e remunerativa.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari e la mano d'opera per procedere all'esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva.

A norma dell'art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all'atto della stipulazione del contratto l'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

ODDONE *Ing.*
Antonio